


La fattura elettronica



1

Dal **1° gennaio 2019** tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate **tra soggetti residenti o stabiliti in Italia**, potranno essere solo **fatture elettroniche**.

L'obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè *Business to Business*), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè *Business to Consumer*).

2

La fattura elettronica

- A partire **dal 1° gennaio 2019**, le **fatture** per cessioni di beni e per prestazioni di servizi effettuate tra **soggetti privati (Possessori di Partita IVA) residenti, stabiliti e identificati** nel territorio dello **Stato italiano** e le eventuali relative note di variazione, **dovranno essere emesse e ricevute esclusivamente in formato elettronico**.
- Pur essendo **esclusi dall'obbligatorietà** di fatturazione elettronica i **soggetti che ricadono nei regimi agevolati** (es.: regime fiscale di vantaggio, regime agevolato forfettario, regime speciale produttori agricoli), anch'essi possono, facoltativamente, decidere di adottare la fatturazione elettronica secondo le disposizioni di legge.
-
- L'attuazione delle disposizioni di cui sopra è avvenuta con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 che ha definito: regole tecniche di trasmissione e ricezione, regole sul formato e regole sulle ricevute del **Sistema di Interscambio (SdI)**. Le Specifiche Tecniche sono inoltre state aggiornate il 7 giugno 2018, con la pubblicazione della versione 1.1 sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

3

Cos'è la fattura elettronica e che differenze ci sono con la fattura di carta

- La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti:
- va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone
- deve essere trasmessa elettronicamente al cliente **tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI)**.

4

Formato e specifiche della Fattura elettronica tra privati sono le stesse della Fattura verso la Pubblica Amministrazione?

- L'obbligo di fattura elettronica tra privati prevede **l'utilizzo del Sistema di Interscambio (SdI)** già in uso per la fatturazione elettronica verso la PA.
- Il SdI ha un duplice ruolo: da un lato quello che potremmo definire di **"postino digitale"** ossia canale di snodo tra i soggetti interessati dal processo di fatturazione elettronica che certifica gli effetti giuridici dell'emissione e della data di ricezione della e-fattura valida ai fini del diritto alla detraibilità dell'IVA, dall'altro quello di **"acquisitore in tempo reale" dei dati fiscalmente rilevanti delle fatture elettroniche di ciascun soggetto**, al fine di poter eseguire riscontri e controlli incrociati (es. tra fatture e liquidazioni periodiche IVA).
- Il formato della "e-Fattura" è, sostanzialmente, il **formato XML già in uso per la FatturaPA.**

5

Il SdI è una sorta di "postino" che svolge i seguenti compiti:

- verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) nonché l'indirizzo telematico (c.d. "codice destinatario" ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura
- controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti.

In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una "ricevuta di recapito", a chi ha trasmesso la fattura la data e l'ora di consegna del documento.

In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all'indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.

6

PEC o intermediario: qual è il sistema migliore per inviare la e-Fattura?

- Le fatture elettroniche possono essere inviate al SdI principalmente con queste due modalità:
- **direttamente dall'operatore tramite una PEC** da indirizzare ad una specifica casella di posta elettronica certificata indicata dal SdI stesso (sdi1@pec.fatturapa.it sdi2 Sdi3 ...ecc);
- oppure
- tramite **intermediari abilitati alla trasmissione, ricezione e conservazione digitale a norma delle fatture elettroniche e delle ricevute recapitate dal Sistema di Interscambio**, ferma restando la responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio in merito alla correttezza dei documenti emessi.

7

PEC o intermediario: qual è il sistema migliore per inviare la e-Fattura?

La scelta fra i due canali deve essere fatta tenendo conto dei seguenti fattori:

- Praticità del sistema di invio e ricezione, rapportato al numero di fatture emesse e ricevute.
- Eventuali costi del servizio fornito dall'intermediario, anch'essi proporzionali al numero di fatture.

8

Chi è esonerato dall'emissione della fattura elettronica

Sono esonerati dall'emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto "*regime di vantaggio*" (di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto "*regime forfettario*" (di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

9

Chi è esonerato dall'emissione della fattura elettronica **(in corso di approvazione)**

Dal 2019 per applicare la flat tax **non ci saranno più i limiti di ricavi differenziati per settore di attività ma il tetto unico a 65.000 euro**. Potrà accedere al regime anche chi è già in pensione e chi ha un lavoro dipendente, a patto che, però, non svolga attività con partita IVA per il suo ex datore di lavoro o per quello attuale.

Risparmio anche sulla burocrazia: dal momento che il regime prevede la franchigia IVA e quindi l'imposta non va addebitata al cliente, non ci sono libri contabili da compilare ed in più c'è l'esclusione dalla fatturazione elettronica. Obbligatorio solo conservare documenti emessi e ricevuti e la certificazione dei compensi erogati.

Conservazione analogica a determinate condizioni

10

Chi è esonerato dall'emissione della fattura elettronica

- Non ci saranno limiti né per le spese per lavoro dipendente né per il valore dei beni strumentali, per cui anche chi ha un buon giro d'affari e dei collaboratori non sarà più soggetto all'Irpef per i redditi professionali ma potrà contare su:
- **flat tax** al 15% sul reddito determinato applicando il coefficiente del **78%** all'ammontare dei ricavi percepiti al netto degli oneri contributivi versati;
- **imposta ridotta al 5%** per le nuove attività per i primi cinque anni;
- **niente ritenuta d'acconto** sui compensi;
- **niente versamento di ritenute** sulle retribuzioni erogate in quanto chi aderisce al regime non è sostituito d'imposta.

11

Nel 2019, non possono avvalersi del Regime forfettario:

I soggetti che si avvalgono di Regimi speciali [lva](#) o di Regimi forfettari di determinazione del reddito.

- Per esempio sono escluse dal Regime forfettario tutte le attività di:
- Agricoltura e attività connesse alla pesca
- Vendita di Sali e tabacchi
- Commercio di fiammiferi
- Editoria
- Gestione di servizi di telefonia pubblica
- Rivendita di documenti di trasporto pubblico e sosta
- Agenzie di viaggio e turismo
- Agriturismi
- Vendite a domicilio (porta a porta)
- Rivendita beni usati, di oggetti d'arte o da collezione
- Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte o da collezione

12

Nel 2019, non possono avvalersi del Regime forfettario:

- I soggetti non residenti, a meno che non risiedano in uno degli Stati membri dell'[Unione europea](#) o in uno stato che abbia speciali accordi con l'Italia e che comunque producano nel territorio italiano almeno il 75% dei redditi complessivi.
- Soggetti che effettuano in via esclusiva:
 - Cessioni di fabbricati;
 - Cessioni di terreni edificabili;
 - Cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
- I soggetti che contemporaneamente all'attività con [Partita Iva](#) partecipano a:
 - [Società di persone](#), studi associati, ecc.
 - Imprese familiari
 - [Società](#) a responsabilità limitata (in trasparenza???)
 - [Associazioni in partecipazione](#)

13

Nel 2019, non possono avvalersi del Regime forfettario:

- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

MEMO: I redditi da pensione, sono considerati redditi di lavoro dipendente, pertanto saranno soggetti alle stesse loro regole e limitazioni

14

MEMO PER FORFETARI

- Occorre ricordare che i contributi previdenziali sono dedotti del reddito forfetario e non dal reddito complessivo.
- Chi è iscritto a gestioni Artigiani o Commercianti INPS può chiedere la riduzione del 35% del contributo entro il 28 febbraio.

15

Come si predispone una fattura elettronica

- Per compilare una fattura elettronica è necessario disporre di:
 - un PC ovvero di un tablet o uno smartphone
 - un programma (software) che consenta la compilazione del file della fattura nel formato XML previsto dal provvedimento dell'Agencia delle Entrate del 30 aprile 2018.
- **PREDISPOSIZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA MEDIANTE LA PROCEDURA WEB DELL'AGENZIA**

16

È opportuno effettuare la pre-registrazione dell'indirizzo telematico di ricezione "prevalente" nel servizio dell'Agenzia delle Entrate?

Absolutamente sì. L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul portale web "Fatture e Corrispettivi" un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente **dichiara al SdI il proprio «INDIRIZZO TELEMATICO PREVALENTE» per la ricezione delle e-Fatture.**

Così facendo, il SdI **recapiterà sempre** le e-Fatture e le eventuali note di variazione riferite a tale partita IVA **attraverso il canale** e all'indirizzo telematico **pre-registrato**, indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo "CodiceDestinatario" o del campo "PecDestinatario" valorizzate dal cedente/prestatore nel file XML.

17

È opportuno effettuare la pre-registrazione dell'indirizzo telematico di ricezione "prevalente" nel servizio dell'Agenzia delle Entrate?


- **La pre-registrazione è altamente raccomandata**, perché riduce i rischi di errore nella compilazione del file XML da parte del cedente e/o prestatore: qualsiasi valore sia inserito nel file XML per recapitare la e-Fattura, il SdI recapiterà la fattura elettronica sempre verso l'indirizzo telematico prevalente pre-registrato nel servizio.
- Inoltre, la scelta può essere modificata nel tempo tutte le volte che si vuole e, in caso di variazione, non è assolutamente indispensabile (anche se resta buona norma farlo) comunicare ai propri fornitori il cambio di indirizzo telematico di ricezione delle e-Fatture, dato che lo si è già modificato nel sistema dell'Agenzia delle Entrate.

18


Il portale “Fatture e Corrispettivi”

- Come si accede al portale “Fatture e Corrispettivi”
-
- Il link per accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” si trova nella home page del sito www.agenziaentrate.gov.it nell’area tematica denominata “Fatture elettroniche e Corrispettivi”.
- Cliccando sul [link](#) del portale si apre la maschera dove vanno inserite le credenziali di accesso (SPID, Fisconline/Entratel, CNS)


19



20



21



22

Dati rilevanti ai fini IVA

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/cons-cons-web/?v=1542044836401#/home/fatture

Agenzia delle Entrate

Fatture e Corrispettivi

Info e Assistenza

Utente: FPRMCL49506B180G
per conto di: 01471840932

Cambia utenza di lavoro Notifiche

Esti

Consulenza IVA

Dati fatture - Dati corrispettivi - Liquidazioni periodiche - L'Agenda scrive

Consulenza IVA

Dati fatture sintesi

Dati corrispettivi sintesi

Dati fattura per la partita IVA 01471840932 (dati di sintesi)

Periodo 01/10/2018 - 12/11/2018	Fatture emesse	Fatture ricevute
Dati fatture trasmesse da te	0	0
Dati fatture trasmesse dai tuoi clienti/fornitori	0	0

ricerca dati ome fatture ricerca dati di sintesi

Fatture e Corrispettivi

Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo n.426 CD 00145 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva: 05363391001

QRCode_01471840...gif

QRCode_0147184...pdf
Operazione non riuscita. Act...

QRCode_0147184...pdf

QRCode_0147184...pdf

QRCode_0147184...pdf

QRCode_0147184...pdf

Mostra tutto

23

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: rf **01131820936**
 Progressivo di invio: **00022**
 Formato Trasmissione: **FPR12**
 Codice identificativo destinatario: **123456A**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT 01131820936**
 Codice fi scale : **01131820936**
 Denominazione: **MULTYSOFT SRL**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

24

Dati della sede

Indirizzo:
VIA
CAP:3308
Comune: **PORCIA**
Provincia: **PN**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PN**
Numero di iscrizione:
45559 Capitale sociale:
10400.00 Numero soci:
SM (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

25

**Dati del cessionario/
committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01131820936**
Denominazione: **CLIENTE DI PROVASRL**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA**
CAP:33170
Comune: **PORDENONE**
Provincia: **PN**
Nazione: **IT**

26

Dati utili per l'anagrafica della Efattura

- PEC più «Codice destinatario» (0000000)
- O in alternativa
- B2B italiano Codice Destinatario (sette caratteri alfanumerici)
- Se il cliente non comunica alcun indirizzo telematico (ovvero è un consumatore finale oppure un operatore in regime di vantaggio o forfettario), sarà sufficiente compilare solo il campo "Codice Destinatario" con il valore "0000000".
- Non residenti: «Codice destinatario» (XXXXXXX)

27

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

lipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **AP01**
Descrizione bene/servizio:
ARTICOLO DI PROVAN.1
Quantità: **6.000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **10.00**
Valore totale: **60.00**
IVA(%): **22.00**

28

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA(%): **10.00**
Totale imponibile /importo: **155.90**
Totale imposta: **15.59**
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Aliquota IVA(%): **22.00**
Totale imponibile /importo: **58.20**
Totale imposta: **12.80**
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

29

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP01** (contanti)
Data scadenza pagamento: **2018-09-07** (07 Settembre
2018)
Importo: **242.49**

30

Articolo	Descrizione	Quantita	UM	Prezzo Un.	Sc/Mag	Imponibile	IVA	Nat
	Mele	1	NR	122,00		122,00	22,00	
	Pere	1	NR	210,00		210,00	10,00	
Imponibile								
122,00	IVA	22,00					26,84	
210,00	IVA	10,00					21,00	
Totale imponibile						332,00		
				Totale imposta			47,84	
								Totale fattura
								379,84

31

AssolInvoice: da AssoSoftware il tool gratuito per visualizzare le fatture elettroniche XML

<http://www.assosoftware.it/sala-stampa/comunicati-stampa/1603-assoinvoice-da-assosoftware-il-tool-gratuito-per-visualizzare-le-fatture-elettroniche-xml>

Per leggere le fatture xml in formato tabellare

32

FIRMA DIGITALE – SI/NO

33

Come si invia una fattura elettronica al cliente

- Le fatture elettroniche vanno sempre inviate ai propri clienti attraverso il SdI (Sistema di Interscambio), altrimenti sono considerate *non emesse*.
- **ATTENZIONE**
- Poiché il SdI opera come un “postino”, è necessario che - nel compilare i dati del cliente si inserisca in fattura l’indirizzo telematico comunicato dal cliente (che può essere un “**Codice Destinatario**” alfanumerico di 7 cifre oppure un **indirizzo PEC**), altrimenti il “postino” non saprebbe dove recapitare la fattura.
- Se di indica nel “**Codice Destinatario**” 0000000

34

Come si invia una fattura elettronica al cliente

- Per trasmettere al SdI il file XML della fattura elettronica ci sono diverse modalità:
 - si può utilizzare un servizio online presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” che consente l’upload del file XML preventivamente predisposto e salvato sul proprio PC
 - si può utilizzare la procedura web ovvero l’App Fatturae messe a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate
 - si può utilizzare una PEC (Posta Elettronica Certificata), inviando il file della fattura come allegato del messaggio di PEC all’indirizzo [“sdi01@pec.fatturapa.it”](mailto:sdi01@pec.fatturapa.it)
 - si può utilizzare un canale telematico (FTP o Web Service) preventivamente attivato con il SdI.

35

Quali sono le regole di recapito delle e-Fatture tramite SdI?

Le regole di recapito che il cedente/prestatore deve applicare nella generazione di una e-fattura e l’invio tramite SdI sono le seguenti:

Se il **cessionario/committente è un soggetto passivo Iva**, per recapitare la e-Fattura dovrà essere valorizzato correttamente o l’elemento **“Codice Destinataro”** di 7 caratteri comunicato dal cessionario/committente o l’elemento **“PecDestinataro”** con l’indirizzo PEC comunicato dal cessionario/committente. In tal caso il SdI recapiterà la e-Fattura al cessionario/committente secondo quanto indicato nei predetti campi e in più renderà sempre disponibile sia al cedente/prestatore che al cessionario/committente un duplicato informatico della e-Fattura nella loro area riservata del portale web “Fatture e Corrispettivi”.

Se il cessionario/committente ha pre-registrato sul servizio dell’AdE il **proprio indirizzo telematico di ricezione prevalente**, a prescindere da quello che viene valorizzato dal cedente/prestatore nel campo XML, la e-Fattura sarà sempre recapitata dal SdI a quell’indirizzo prevalente dichiarato dal cessionario/committente.

36

Quali sono le regole di recapito delle e-Fatture tramite SdI?

In tutti i casi in cui, **per cause tecniche non imputabili al SdI, il recapito della e-Fattura non fosse possibile** (ad esempio la casella PEC del destinatario è piena o non attiva oppure il suo canale di ricezione telematico non è funzionante), il **SdI genera la ricevuta di impossibilità di recapito**, la invia al trasmittente e rende disponibile al cessionario/committente l'originale della fattura elettronica nella sua area riservata del portale web dell'Agenzia delle Entrate.

In tal caso, il cedente/prestatore è **tenuto tempestivamente** a comunicare, per vie diverse dal SdI, al cessionario/committente **che l'originale della fattura elettronica** è a sua disposizione nell'area riservata del portale web «Fatture e Corrispettivi» dell'Agenzia delle Entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante l'invio di una copia informatica o analogica della e-Fattura, tramite un canale parallelo (ad esempio inviandogli una mail).

37

Quali sono le regole di recapito delle e-Fatture tramite SdI?

Se il cessionario/committente **non ha comunicato nulla al cedente/prestatore, quindi né il Codice Destinatario né l'indirizzo PEC attraverso cui intende ricevere la e-Fattura dal SdI** e quindi il cedente/prestatore si trova nell'oggettiva condizione di non poter emettere la e-Fattura secondo legge, allora è possibile generare il file XML inserendo nell'elemento "CodiceDestinatario" il codice convenzionale "0000000" (sette zeri).

In tal caso il SdI mette a disposizione l'originale della e-Fattura al cessionario/committente nella sua area riservata del portale web dell'Agenzia delle Entrate oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore, sempre nella sua area riservata, un duplicato informatico.

Anche in tal caso, il cedente/prestatore è **tenuto tempestivamente** a comunicare, per vie diverse dal SdI, al cessionario/committente **che l'originale della fattura elettronica** è a sua disposizione nell'area riservata del portale web «Fatture e Corrispettivi» dell'Agenzia delle Entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante l'invio di una copia informatica o analogica della e-Fattura, tramite un canale parallelo (ad esempio inviandogli una mail). (paragrafo e) del punto 3.4 del Provvedimento del 30/04/2018)

38

Quali sono le regole di recapito delle e-Fatture tramite SdI?

Se il **cessionario/committente è un soggetto che appartiene ad un regime agevolato** si deve valorizzare l'elemento "CodiceDestinatario" con il codice convenzionale "0000000" e nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della e-Fattura compilare l'elemento "IdFiscaleIVA" con la partita IVA del cessionario/committente. Anche in questo caso il SdI mette a disposizione la e-Fattura al soggetto destinatario in regime agevolato nella sua area riservata del portale web dell'Agenzia delle Entrate oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore, sempre nella sua area riservata, un duplicato informatico.

Anche in tal caso, il cedente/prestatore è **tenuto tempestivamente** a comunicare, per vie diverse dal SdI, al cessionario/committente **che l'originale della fattura elettronica** è a sua disposizione nell'area riservata del portale web «Fatture e Corrispettivi» dell'Agenzia delle Entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante l'invio di una copia informatica o analogica della e-Fattura, tramite un canale parallelo (ad esempio inviandogli una mail).

39

Quali sono le regole di recapito delle e-Fatture tramite SdI?

Se il **cessionario/committente è un consumatore finale** si deve valorizzare l'elemento "CodiceDestinatario" con il codice convenzionale "0000000" e nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della e-Fattura compilare **SEMPRE** l'elemento "CodiceFiscale" del cessionario / committente. In tal caso, il SdI mette a disposizione la e-Fattura al consumatore finale nella sua area riservata del portale web dell'Agenzia delle entrate oltre a rendere disponibile al cedente/prestatore, sempre nella sua area riservata, un duplicato informatico.

Al consumatore finale, il cedente/prestatore **deve** consegnare una copia analogica o digitale.

40

Come si recapita la e-fattura al cessionario/committente tramite SdI?

L'indirizzamento di una e-fattura al Sistema di Interscambio avviene mediante un indirizzo telematico costituito da:

- **INDIRIZZO PEC:** valorizzando il campo **<PECDestinatario>** nel file e-fattura con un indirizzo PEC del destinatario e contestualmente il campo **<CodiceDestinatario>** con il valore convenzionale "0000000".
- **CODICE DESTINATARIO:** con questo codice si valorizza il campo **<CodiceDestinatario>** al fine di recapitare la e-Fattura al destinatario. È un **codice di 7 caratteri**, attribuito dal SdI ad un canale di ricezione accreditato ("web service") che lo utilizza per la ricezione delle fatture indirizzate ai cessionari/committenti suoi clienti.

41

Quando una e-Fattura si definisce emessa?

La e-Fattura si considera **emessa solo se supera i controlli del Sistema di Interscambio** e quindi gli effetti giuridici dell'emissione si hanno quando il trasmittente riceve dal SdI la "**ricevuta di consegna**" o la "**ricevuta di impossibilità di recapito**", che contengono entrambe una "data e ora". Nel caso in cui la e-Fattura **sia scartata** dal SdI, la stessa si considera **non emessa**.

In questo caso se il cedente/prestatore avesse già immesso la registrazione contabile (e non potesse o volesse annullarla), dovrà effettuare una nota di variazione interna ed emettere una nuova e-Fattura entro 5 giorni; diversamente potrebbe decidere di correggere il file XML e re-inviarlo al SdI, sempre entro 5 giorni, con medesimo numero e data fattura ma con nome file modificato secondo la convenzione.

42

Data fattura/data emissione

Fino al 30 giugno 2019

- Data fattura immediata = data effettuazione operazione
- Data fattura differita = entro giorno 15 del mese successivo

Invio al SDI entro il termine per la liquidazione (16° giorno del mese successivo al mese/trimestre).

43

Data fattura/data emissione

Dal 1° luglio 2019

- Data fattura immediata = entro 10 data effettuazione operazione
- Data fattura differita = entro giorno 15 del mese successivo

Invio al SDI lo stesso giorno.

Ipotesi 1°: Data fattura = data operazione = invio al SDI entro 10 giorni

Ipotesi 2°: Data fattura = entro 10 giorni dalla operazione; = invio al SDI entro le ore 24:00 del giorno della data della fattura

44

Clienti «rifiutati», privati, forfettari ecc.

- Se il Sdl comunica la mancata consegna all'emittente, lo stesso DEVE avvertire il Cliente che nel Sdl c'è l'originale.
- Al cliente privato si consegna «copia conforme» cartacea e lo si informa che nel Sdl c'è l'originale.
- Al cliente forfettario si comunica che nel Sdl c'è l'originale (e si può si consegnare «copia conforme» cartacea.
- NB: I condomini sono «B2C», Codice Fiscale di 11 numeri e codice destinatario «0000000»

45

Come si riceve una fattura elettronica dal Sistema di Interscambio

- Con Codice destinatario «0000000»
- Con Codice destinatario «XWSDR53»
(ALFANUMERICO ASSEGNATO DALLA WEBFARM)
- Con PEC (**meglio se dedicata**)

46

Come si riceve una fattura elettronica dal Sistema di Interscambio

- Una volta ricevuta la fattura dal fornitore (o dal suo intermediario) e in caso di esito positivo dei controlli previsti, il SdI consegna la fattura elettronica all'indirizzo telematico presente nella fattura stessa. Pertanto, la fattura elettronica verrà recapitata alla casella PEC (Posta Elettronica Certificata) ovvero al canale telematico (FTP o Web Service) che il cliente avrà comunicato al suo fornitore e che quest'ultimo (o il suo intermediario) avrà correttamente riportato nella fattura.

47

Come si riceve una fattura elettronica dal Sistema di Interscambio

- **ATTENZIONE**
- L'operatore Iva può decidere di ricevere la fattura ad un indirizzo PEC direttamente a lui intestato o su un canale telematico (FTP o Web Service) direttamente da lui gestito oppure può farla ricevere, per suo conto, da un soggetto terzo, solitamente un intermediario o un provider che offre servizi specifici proprio di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche.
- In definitiva, il "postino" (SdI) consegna le fatture elettroniche all'indirizzo PEC o sul canale telematico (FTP o Web Service) che legge dalla fattura, indipendentemente se questi sono direttamente riconducibili al cliente o meno.

48

Come si riceve una fattura elettronica dal Sistema di Interscambio

Per essere quindi sicuri di ricevere correttamente una fattura, è indispensabile **comunicare in modo chiaro e tempestivo al fornitore non solo la propria partita Iva e i propri dati anagrafici, come accadeva con le fatture tradizionali, ma anche l'indirizzo telematico (PEC ovvero Codice Destinatario di 7 cifre) che il fornitore dovrà riportare nella fattura affinché il Sdl sia in grado di consegnare la fattura stessa.**

Per rendere più sicuro questo delicato passaggio oltre che più rapido, agevolando il fornitore nella fase di acquisizione dei dati del cliente, tutti gli operatori titolari di partita Iva possono:

- registrare preventivamente presso il Sdl l'indirizzo telematico dove desiderano ricevere di default tutte le loro fatture
- generare e portare con se un codice bidimensionale (QRCode) contenente il numero di partita IVA, tutti i dati anagrafici e l'indirizzo telematico di default comunicato preventivamente al Sdl.

49

QR CODE – PARTITA IVA



50

Nazionalità: IT
Codice Fiscale: FRRMCL49S06X111X
Partita Iva: 01234567891
Denominazione: FERRANTE MARCELLO
Indirizzo: VIA xxxx xx, 33XXX XXXXXX PN IT
Pec:
Codice Destinatario: MSUXCR1
Data generazione QR-Code: 12 novembre 2018 18:26:32

51

Quale data di ricezione va considerata come termine di decorrenza della detraibilità IVA?

La **data di ricezione valida per l'avvio del termine del diritto alla detraibilità IVA** del cessionario/committente, secondo i chiarimenti della Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, è la seguente a seconda dei casi:

Caso della corretta consegna della e-Fattura da parte del SdI: la data di ricezione coincide con la **data** riportata nella **ricevuta** di consegna.

Caso di impossibilità di recapito della e-Fattura per cause non imputabili al SdI: la data di ricezione è rappresentata dalla **data di presa visione** della stessa **sul portale web** «Fatture e Corrispettivi» dell'Agenzia delle Entrate da parte del cessionario/committente o del suo intermediario fiscale. Nel momento dell'avvenuta presa visione dell'originale della fattura elettronica da parte del cessionario/committente, il SdI invia un avviso al trasmittente.

Caso del cessionario/committente in regime agevolato: la data di ricezione è la **data di messa a disposizione** da parte dell'Agenzia delle Entrate del file e-Fattura nell'area riservata del portale web "Fatture e Corrispettivi", a cui può accedere il cessionario/committente o il suo intermediario fiscale.

52

La conservazione digitale a norma della e-Fattura è obbligatoria?

La conservazione delle e-fatture emesse e ricevute è **obbligatoria ai fini civilistici** (art. 2220 e art. 2214 del Cod. Civ.) per minimo dieci anni. Quindi, per garantire l'efficacia probatoria delle fatture elettroniche, sia il Cedente/Prestatore che il Cessionario/Committente devono conservare i documenti e-fatture secondo le **regole tecniche di cui al DPCM 3 Dicembre 2013**, al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 43 comma 3 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Si evidenzia, infine, che vanno conservati tutti i documenti informatici veicolati dal Sistema di Interscambio, quindi anche tutti i messaggi di ricevuta generati dal Sdl, in quanto rappresentano **corrispondenza commerciale che deve essere conservata** da ciascun operatore economico nella modalità digitale a norma.

53

Come si conservano le fatture elettroniche

Per legge (art. 39 del Dpr n. 633/1972) sia chi emette che chi riceve una fattura elettronica è obbligato a conservarla elettronicamente.

La conservazione elettronica, tuttavia, non è la semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente dalla legge (CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale). Con il processo di conservazione elettronica a norma, infatti, si avrà la garanzia – negli anni – di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l'originale della fattura stessa (così come degli altri documenti informatici che si decide di portare in conservazione).

54

Come si conservano le fatture elettroniche

- Il processo di conservazione elettronica a norma è usualmente fornito da operatori privati certificati facilmente individuabili in internet; tuttavia, l'Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica a norma per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio.
- Tale servizio è accessibile dall'utente dalla sua area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

55

The screenshot shows the 'Fatture e Corrispettivi' portal of the Agenzia delle Entrate. The user is logged in as FRRMCL49506B180R. The main navigation bar includes 'Home fatturazione', 'Generazione', 'Trasmissione', and 'Conservazione'. The 'Conservazione' section is active, showing the status 'Adesione al servizio di conservazione: Non Attiva'. Below this, there is a section for 'Adesione al servizio di conservazione' with the following details:

- Codice Fiscale: FRRMCL49506B180R
- Nome e cognome: FERRANTE MARCELLO
- Indirizzo: Via San Quirino 11, 33170 Pordenone (PN)

There are two checkboxes for approval, both of which are checked:

- Confermo di aver preso visione dell'Accordo di servizio (Pdf) e del Manuale del servizio di Conservazione (Pdf) e di accettare i termini e le condizioni in essi contenuti
- Dichiaro di approvare specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le disposizioni contenute nell'Accordo di servizio, negli articoli di seguito riportati: art. 1 - Premesse ed Oggetto; art. 2 - Condizioni generali; art. 3 - Durata dell'Accordo; art. 4 - Durata e modalità della conservazione; art. 5 - Modalità e tempi di erogazione; art. 6 - Trattamento dei dati personali; art. 8 - Recesso dell'Agenzia; art. 11 - Risoluzione dell'Accordo; art. 13 - Foro competente

An 'Invia' button is visible below the checkboxes. At the bottom of the page, there is a footer with 'Fatture e Corrispettivi' and a list of documents: 'Manuale Conserva...pdf' and 'adesione alla conv...pdf'.

56



Adesione alla Convenzione di servizio per la conservazione delle fatture elettroniche prevista dall'art. 1 del D.Lgs. 127/2015.

Art. 3 – Funzioni e competenze del processo di conservazione delegate all'Agenzia

Il *Contribuente*, aderendo alla presente Convenzione, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del DPCM 3 dicembre 2013, **delega all'Agenzia**:

- e) **la generazione e sottoscrizione del pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata**, nei casi previsti dal manuale di conservazione, di cui all'art. 7, comma 1, punto d), del DPCM 3 dicembre 2013;

57

La home page del portale “Fatture e Corrispettivi”: i servizi principali

- Predisposizione ed emissione della Fattura Elettronica
- Consegna della Fattura elettronica al Cliente tramite lo SdI
- Conservazione delle Fatture elettroniche
- Consultazione delle fatture elettroniche trasmesse e ricevute
- **ATTENZIONE: se non si aderisce al servizio gratuito di Conservazione (15 anni)**, i file delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI saranno tenute a disposizione nell'area di consultazione sino al **31 dicembre dell'anno successivo a quello di ricezione** delle fatture da parte del Sistema di Interscambio. Pertanto, se si intende archiviare una copia delle fatture sui propri dispositivi per una gestione rapida delle stesse, si suggerisce di effettuare il download di file.

58

Il software “stand alone” e l’App

- La predisposizione della fattura elettronica può essere effettuata anche con altre due procedure gratuite offerte dall’Agenzia delle Entrate: il software per PC e l’App denominata “Fatturae” per smartphone o tablet.
- Il **software per PC** consente solo di predisporre la fattura perché permette di lavorare anche in assenza di una connessione ad internet: una volta terminata la predisposizione della fattura e salvato il file sul proprio PC, l’operatore potrà collegarsi alla rete, aprire il portale “Fatture e Corrispettivi” e utilizzare la funzione di sola “Trasmissione” della fattura elettronica presente nella sezione “Fatturazione elettronica” descritta al paragrafo precedente. In alternativa si potrà trasmettere la fattura via PEC, inviandola come allegato al messaggio di PEC all’indirizzo [“sdi01@pec.fatturapa.it”](mailto:sdi01@pec.fatturapa.it).

59

Il software “stand alone” e l’App

- Il **software per PC** è scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate nell’area tematica dedicata alla fatturazione elettronica: nella stessa area è presente la Guida della procedura alla quale si rimanda per maggiori dettagli.
- L’App “Fatturae” consente sia di predisporre che di trasmettere al SdI la fattura elettronica. **L’App e la sua descrizione sono accessibili sugli Store online IOS e Android**: una volta scaricata l’App sul proprio dispositivo, si può accedere con le stesse credenziali con cui si accede al portale “Fatture e Corrispettivi” e successivamente operare sempre con le medesime credenziali e per la stessa partita Iva.

60

Qual è il processo operativo tramite SdI, quali i controlli, le possibili ricevute ed i comportamenti da adottare?

Quando il Sistema di Interscambio riceve dal trasmittente le e-Fatture, esegue dei controlli secondo indicazioni e codici di errore pubblicati nelle specifiche allegate al Provvedimento del 30/04/2018. I messaggi elettronici inerenti alle ricevute che il SdI può inviare interagendo con trasmittente/destinatario sono:

Ricevute di consegna: messaggi che il SdI invia al trasmittente per certificare l'avvenuta consegna al destinatario del file e-Fattura. Contestualmente il destinatario riceve dal SdI la e-Fattura. Il Cessionario/committente, dopo aver verificato nel merito la e-Fattura e nel caso in cui la stessa non risulti coerente con la cessione del bene o la prestazione del servizio concordata, può successivamente, ma comunicando solo al di fuori del SdI mediante propri canali, contestare/richiedere al cedente/prestatore di rettificare la fattura tramite note di variazioni (credito o debito). Si fa presente che le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni di cui di cui all'art. 26 del Decreto IVA n. 633/72 (ad esempio la generazione di note di credito per correggere sconti non applicati in fattura) non sono accettate e gestite all'interno del flusso del Sistema di Interscambio.

61

Qual è il processo operativo tramite SdI, quali i controlli, le possibili ricevute ed i comportamenti da adottare?

Ricevute di scarto: messaggi che il SdI invia al trasmittente nel caso in cui la e-Fattura trasmessa non abbia superato i controlli previsti da quanto indicato nelle specifiche tecniche (quindi **la fattura viene considerata non emessa**).

In tal caso il cedente/prestatore può avere i due seguenti comportamenti:

- se la e-Fattura scartata è già stata registrata in contabilità e non si potesse o volesse annullare la registrazione, il Cedente/Prestatore deve emettere una nota di credito interna (effettuando le annotazioni rettificative sui propri registri) e quindi, entro 5 giorni, emettere una nuova fattura corretta (con nuovo numero e data) e trasmetterla al SdI.
- se la e-Fattura scartata non è ancora stata registrata in contabilità, o la modifica non dovesse inficiare la contabilizzazione già avvenuta allora il Cedente/Prestatore può, entro 5 giorni, correggerla e reinviarla al SdI con medesimo numero e data di emissione (ferma restando comunque valida anche la possibilità di emettere una nota di credito interna a storno e poi una nuova e-Fattura da trasmettere al SdI).

62

Qual è il processo operativo tramite SdI, quali i controlli, le possibili ricevute ed i comportamenti da adottare?

Ricevuta di impossibilità di recapito: messaggio che il SdI invia al trasmittente per segnalare l'impossibilità di recapitare al destinatario il file e-Fattura per cause non imputabili al SdI, dopo che lo stesso ha tentato per tre giorni la consegna. In tal caso, l'originale della e-Fattura sarà messo a disposizione del Cessionario/Committente nella sua area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate e il Cedente/Prestatore sarà tenuto a comunicare al Cessionario/Committente quanto predetto, eventualmente anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica che indichi che l'originale della fattura stessa è stata messa a disposizione dall'AdE nell'area riservata "Fatture e Corrispettivi" del Cessionario/Committente.

63

Qual è il processo operativo tramite SdI, quali i controlli, le possibili ricevute ed i comportamenti da adottare?

N.B.: il momento di invio delle ricevute da parte del SdI non è sincrono rispetto al momento di trasmissione delle fatture al SdI stesso. **I tempi di elaborazione da parte del SdI possono variare da pochi minuti sino ad un massimo di 5 giorni**, anche in conseguenza di momenti di elevata concentrazione degli invii (es. fine mese).

Per ogni file elaborato il SdI calcola un codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento (**impronta o hash**), riportandolo all'interno dei **messaggi di ricevuta**, al fine di garantire la verificabilità dell'integrità della e-Fattura nel tempo.

È comunque possibile, se lo si desidera, continuare ad operare anche nella modalità tradizionale di scambio fatture (ad esempio inviando al Cessionario/Committente i documenti PDF) tenendo però presente che devono essere considerate come **"copie"**, nella consapevolezza che **solo la fattura elettronica XML accettata dal SdI è quella fiscalmente e civilisticamente rilevante.**

64

Qual è il processo operativo tramite Sdl, quali i controlli, le possibili ricevute ed i comportamenti da adottare?

In caso di differenze di contenuto rilevante (non di forma) tra l'XML e la "copia" (es.: PDF, carta, ecc.), ciò che vale è l'originale XML che ha superato i controlli del Sdl.

In ultimo si evidenzia che, rispetto al flusso FatturaPA, nel B2B sono eliminate, dal 1° luglio 2018, le notifiche facoltative dell'Esito Committente (notifica di accettazione e notifica di rifiuto) e quelle relative alla Decorrenza Termini (DC), rimanendo attive le sole notifiche: "Ricevuta di Consegna", "Impossibilità di Recapito" e "Ricevuta di Scarto".

65

Quali le differenze di comportamento tra fatturazione immediata e differita?

La disciplina sulla fatturazione elettronica non modifica le regolari norme fiscali, pertanto le disposizioni in merito alla fatturazione immediata e differita non cambiano.

Una **fattura immediata** deve essere emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6 del P.P.R. 633/1972, quindi: per le cessioni di beni immobili al momento della stipulazione di un contratto; per la cessione beni mobili al momento della spedizione o consegna degli stessi; per le prestazioni di servizi nel momento in cui avviene il pagamento.

Si può ritenere che, nel flusso elettronico questa disposizione si traduca nella trasmissione della e-Fattura al Sistema di Interscambio entro le ore 24:00 del giorno di effettuazione dell'operazione.

66

Quali le differenze di comportamento tra fatturazione immediata e differita?

La **fattura differita**, invece, **deve essere emessa, e quindi trasmessa al Sdl, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni** eseguite nello stesso mese nei confronti del medesimo Cessionario/Committente risultanti da un documento di trasporto o da idoneo documento equipollente.

L'Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che l'aspetto davvero importante ed essenziale è **eseguire una corretta registrazione in contabilità ed una corretta liquidazione dell'imposta esigibile secondo la data di effettuazione dell'operazione.**

-

Si ribadisce infine che, sia per la fatturazione immediata che per la fatturazione differita, se il Sdl dopo aver eseguito i controlli sull'e-Fattura invia una ricevuta di scarto al trasmittente, la fattura si considera non emessa e il Cedente/Prestatore avrà 5 giorni di tempo per ritrasmettere al Sdl la e-Fattura corretta.

67

Cosa si fa per le transazioni commerciali transfrontaliere?

Le operazioni transfrontaliere (sia Intra UE che extra UE) sono escluse dall'obbligatorietà di emettere e ricevere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio.

Dal 2019 per tali operazioni **si devono trasmettere telematicamente** all'Agenzia delle Entrate **i dati** relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, **tramite** il cosiddetto "**spesometro transfrontaliero**" che deve rispettare il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del 30/04/2018 e deve essere effettuata **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione, ossia la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA. È facoltà dell'operatore decidere se inserire nello spesometro transfrontaliero i dati delle fatture legate ad una bolletta doganale o quelli delle fatture elettroniche emesse a soggetti esteri secondo le modalità del Sistema di Interscambio.

68

Cosa si fa per le transazioni commerciali transfrontaliere?

A questo proposito le specifiche tecniche del Provvedimento direttoriale del 30/04/2018 hanno fornito una **soluzione operativa per tutte le fatture del ciclo attivo emesse verso Cessionari/Committenti esteri**, ossia la possibilità di consegnare a tali soggetti l'originale della fattura nella modalità di oggi (pdf, cartacea, ecc.) ma generare anche la e-Fattura da trasmettere al Sdl ai soli fini comunicativi (al posto dello spesometro transfrontaliero del ciclo attivo), **valorizzando il campo "CodiceDestinatario" con il codice convenzionale "XXXXXXX", in modo che il Sdl possa comprendere che trattasi di e-Fattura ai fini comunicativi.**

69

Si può utilizzare il Sdl prima dell'avvio dell'obbligo normativo B2B?

Se lo si desidera, è possibile iniziare ad effettuare la fatturazione elettronica B2B anche prima dell'avvio dell'obbligo di legge nel caso lo si ritenga utile per meglio comprendere il tracciato XML, conoscere e testare il processo operativo ed i giusti comportamenti da adottare, capire il modo migliore di aggiornare le anagrafiche ed eventualmente revisionare i propri processi interni e di fatturazione. Solo in questo modo si può programmare con un minimo di anticipo l'adozione di soluzioni che garantiscono la migliore automazione. Si evidenzia a tal riguardo che tutti gli operatori economici possono iniziare, prima dell'obbligo, ad emettere fatture elettroniche tramite il Sdl **anche limitatamente ad uno o pochi clienti ovvero con uno o pochi fornitori** con i quali c'è un buon rapporto di collaborazione.

70

Pillole

- Bollo da 2,00 euro per Fatture con importi non imponibili, esenti, esclusione ex art.15 ecc. superiori ad Euro 77,47: Versamento unico entro 120 giorni anno successivo.
- Si può portare in detrazione l'IVA esposta in Efattura solo dopo che il Sdl l'ha inserito la stessa nell'area del Cliente.
- Reverse charge, Splitpayment ecc = autofattura senza bollo
- Fattura differita anche con proforma del professionista
- Autofattura con causale TD20 (entro 4 mesi e 20 giorni)
- Reverse charge con autofattura
- Splitpayment
- Fattura di autocomsumo (B2C)
- ... e cos'altro?

71

PER SAPERNE DI PIÙ: NORMATIVA E PRASSI

- [Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015](#)
- [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018](#) (regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche) e relative [specifiche tecniche](#)
- [Circolare 13/E del 2 luglio 2018](#)

72

La fattura elettronica

